

**AS926 - REGIONE MOLISE - PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO**

Roma, 28 febbraio 2012

Regione Molise - Assessorato ai Trasporti

L'Autorità ha ricevuto una segnalazione in merito alla procedura ristretta per l'affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale Extraurbano, in relazione alla quale intende svolgere le seguenti considerazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21-bis della Legge 10 ottobre 1990 n. 287.

Il trasporto extraurbano di competenza regionale, ricompreso nella più ampia disciplina applicabile a tutti i servizi pubblici locali, è disciplinato dall'articolo 4 del D.L. n. 138/11 ai sensi del quale ciascun ente di governo locale, nel rispetto dei "principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi", verifica la realizzabilità di una gestione pienamente concorrenziale dei vari servizi pubblici locali, procedendo a liberalizzare "tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio", limitando "l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità".

All'esito di tale verifica, gli Enti con popolazione superiore a 10.000 abitanti, previo parere dell'Autorità che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, adottano una delibera quadro ai sensi del comma 2 dell'articolo 4. La delibera quadro deve essere comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell'Autorità. In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva.

L'Autorità ritiene, pertanto, che la procedura ristretta oggetto di segnalazione sia stata indetta dalla Regione Molise in violazione dei principi a tutela della concorrenza, in quanto presuppone un'indebita e ingiustificata restrizione all'accesso ed all'esercizio di attività economiche nel settore interessato.

Anche qualora i risultati della verifica di cui all'articolo 4 citato escludessero la possibilità di liberalizzare i servizi o parte di essi in regime di concorrenza nel mercato, l'Autorità sottolinea la necessità che la decisione di mettere a gara un unico lotto per tutti i servizi di trasporto extraurbano venga adottata solo dopo aver attentamente verificato che i vantaggi derivanti da tale configurazione del servizio siano tali da più che compensare i costi concorrenziali derivanti dall'impatto negativo di tale previsione sul numero dei potenziali partecipanti alla gara.

Affinché infatti il bando garantisca lo svolgersi di un effettivo confronto competitivo fra più operatori in sede di gara, è necessario, in linea generale, che il numero dei partecipanti sia maggiore del numero dei lotti messi a gara. In caso contrario, i vantaggi attesi in termini di recupero di efficienza verrebbero vanificati dall'assenza di confronto fra operatori, che è l'unico strumento per addivenire ad un miglioramento dell'offerta, in termini sia di quantità e qualità del servizio che di contenimento della spesa pubblica. A tal fine, si coglie l'occasione per richiedere all'amministrazione Regionale la produzione di tutti gli atti sino ad ora adottati, ivi compreso il bando di gara e il capitolato tecnico.

Alla luce di quanto sin qui considerato, l'Autorità invita l'Ente destinatario del presente parere a porre in essere le misure ritenute più opportune e adeguate a ripristinare corrette dinamiche concorrenziali, ottemperando alle prescrizioni imposte dall'articolo 4 del D.L. n. 138/11 per la liberalizzazione dei servizi pubblici locali.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, il medesimo Ente dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate. Laddove entro tale termine essi non dovessero conformarsi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*